



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

V.G.

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

ex art. 10 legge 3/2012

Il Giudice designato dott. Marco Genna,

letta la proposta di accordo con i creditori ex artt. 6 ss. legge 3/2012 presentata da C

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) legge 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati all'art. 7 comma 2 della citata legge;

rilevato che il debitore ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 9 legge 3/2012;

verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di cui all'art. 7 legge 3/2012;

preso atto che l'organismo di composizione della crisi nella persona del Dott. Gianfranco Soccorsi ha attestato la fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frodi o arrecare danno ai creditori;

visto l'art. 10 legge 3/2012;

FISSA

per l'accertamento della presenza di iniziative o di atti in frode ai creditori e per l'omologa dell'accordo l'udienza avanti a sé per il giorno 24.11.2017 ore 11.30;

DISPONE

a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione ai creditori, con le modalità indicate negli artt. 10 e 15 legge 3/2012, della proposta di accordo e del presente decreto, entro il 10.11.2017;

DISPONE

a cura dell'organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10 e 15 legge 3/2012, la pubblicazione della proposta di accordo e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Roma;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere:

2.

1/2

MM

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori.

AVVISA

i creditori che almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dovranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi, nella persona del Dott. Gianfranco Soccorsi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta, con l'avverimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che il creditore abbia prestato il proprio consenso alla proposta.

Roma, il 25 settembre 2017.

Il Giudice

dot. Marco Genna

Depositato in Cancelleria

Roma, il 26.9.17

Fuc. Giudice

(M. Luca Camerello)

CRG

con sottoscrittore  
L.3/12

*ave*